



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**IL GIUDICATO RELATIVO AD UNA ANNUALITA' DI IMPOSTA FA  
STATO ANCHE PER LE ALTRE ANNUALITA', PURCHE' SIA  
RELATIVO AD ELEMENTI IMMUTATI NEL TEMPO**

- Sentenza del 06/03/2026, dep. il 13/03/2026, n. 577/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 22

**Composizione**

- Pres. Izzi
- Rel. Palma

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) - 177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Giudicato esterno - Contenzioso tributario - Imposta periodica annuale - Decisione separata relativa ad una annualità - Opponibilità nei giudizi concernenti le altre annualità - Limiti.

**Massima**

In tema di giudicato esterno nel processo tributario, ai fini dell'accertamento della medesima imposta relativa a più annualità, l'efficacia vincolante del giudicato formatosi con riguardo ad un determinato periodo d'imposta si estende anche alle annualità successive o precedenti quando la controversia concerna un elemento giuridico o fattuale a carattere permanente, comune a tutti i periodi considerati, e la questione dedotta sia identica in tutti i suoi aspetti, differendo unicamente la collocazione temporale degli effetti fiscali; viceversa, qualora da una medesima fonte derivino componenti reddituali o poste attive e passive autonome e variabili di anno in anno, il giudicato resta circoscritto alla specifica annualità oggetto della decisione. (Nella specie, in applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 7 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, nonché della Convenzione tra Italia e Svizzera contro le doppie imposizioni del 9 marzo 1976, la Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi sull'accertamento della qualità di effettivo percettore delle provvigioni ("*beneficial owner*") in capo ad una società svizzera spiegasse efficacia anche rispetto ad altre annualità, in quanto tutte accomunate dalla medesima questione giuridica concernente la spettanza del regime convenzionale e l'identificazione del soggetto effettivamente beneficiario dei redditi corrisposti dalla consociata italiana).



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Rif. Normativi**

- Cod. civ., art. 2909
- D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 26 *quater*, comma 6

**Conformi**

- Cass. civ., sez. 5, n. 28030 del 30/10/2024

**Anno pubb.**

- 2026